

DETERMINA DIRIGENZIALE

UNITÀ OPERATIVA: UOC

OGGETTO: FORNITURA PER LA DURATA DI MESI 8 (OTTO), INSOMMINISTRAZIONE, DI ENOXAPARINA SODICA 4000 UI AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 706 DEL 10.09.2020 DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SORESA PER LA FORNITURA BIENNALE DI ENOXAPARINA PER LE ESIGENZE DELL'AORN SANTOBONO PAUSILIPON, MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVE DIRETTE N. 2015163, N. 2015255 E N. 2015004 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) – DITTE TECHDOW PHARMA ITALY SRL, SANOFI S.R.L. E ROVI BIOTECH - Importo complessivo € 2.652,24 + IVA – SMART CIG Z2B353CB04 – Z59353CBA6 – ZC8353CC27

PREMESSO che:

- questa AORN, con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 10.09.2020 ad oggetto: “*Preso d’atto della definizione della procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura biennale di Enoxaparina Sodica 4000 UI di cui alla Determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 240 del 1°06.2020. Adesione all’Accordo per la fornitura dei prodotti necessari all’AORN Santobono Pausilipon – ditte varie – spesa biennale complessiva € 4.011,60 oltre Iva*”, ha aderito all’Accordo Quadro So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura biennale della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI, per un importo complessivo di € 4.011,60 oltre Iva, così suddiviso per operatore economico:
 - Ditta Techdown Pharma Italy s.r.l. - € 1.684,80 oltre Iva;
 - Ditta Sanofi S.p.A. - € 1.900,80 oltre Iva;
 - Ditta Rovi Biotech s.r.l. - € 426,00 oltre Iva;
- con nota prot. 0000854 del 15.01.2022, successivamente integrata da nota mail del 7.02.2022, munita del parere favorevole del Direttore del P.O. Santobono, il Direttore della U.O.C. Farmacia ha richiesto, al fine di evitare soluzioni di continuità e in considerazione dell’esaurimento della capienza dei relativi contratti, dovuto ad un incremento dei consumi a causa dell’emergenza Sars-CoV2 e alle patologie correlate alle indicazioni del farmaco, una fornitura della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 U.I., per mesi n. 8 (otto), periodo corrispondente alla naturale scadenza dei contratti relativi al menzionato Accordo Quadro, per un importo presunto di € 3.000,00 + IVA;
- con la medesima nota è stato indicato che la fornitura dovrà avvenire agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 706 del 10.09.2020 con cui questa AORN ha aderito all’Accordo Quadro So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura biennale della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI, per un importo complessivo di € 4.011,60 oltre Iva;

ATTESO che:

- conformemente alle previsioni di legge, in data 07.02.2022 sono state inoltrate le seguenti trattative dirette, come di seguito riportate:

- Trattativa Diretta (T.D.) n. 2015163 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) indirizzata all'operatore economico Sanofi S.r.l., con invito a presentare offerta, rispettivamente, entro e non oltre le ore 18:00 del 9.02.2022;
- Trattativa Diretta (T.D.) n. 2015004 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) indirizzata all'operatore economico Rovi Biotech, con invito a presentare offerta, rispettivamente, entro e non oltre le ore 18:00 del 9.02.2022;
- Trattativa Diretta (T.D.) n. 2015255 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) indirizzata all'operatore economico Techdow Pharma, con invito a presentare offerta, rispettivamente, entro e non oltre le ore 18:00 del 9.02.2022;
- o entro i termini stabiliti, gli operatori economici sopramenzionati hanno fatto pervenire l'offerta della fornitura richiesta;

CONSIDERATO che:

- o con Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 rubricato: *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)”* è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022;
- o la richiesta di fornitura per mesi 8 (otto) di Enoxaparina Sodica 4000 U.I. riguarda una specialità medicinale essenziale per il corretto funzionamento dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, la cui fornitura non può essere interrotta;
- o la fornitura della specialità medicinale in parola avviene ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 706 del 10.09.2020 con cui questa AORN ha aderito all'Accordo Quadro So.Re.Sa. S.p.A. per la fornitura biennale della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI, per un importo complessivo di € 4.011,60 oltre Iva;

CONSIDERATO che i prodotti in questione sono inseriti nel D.P.C.M. dell'11.7.2018 nel quale - in attuazione dell'art.9, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23.6.2014, n. 89 - sono individuate le categorie di beni e servizi nonché le soglie al superamento delle quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'art. 9 comma 3bis del D.L. 66/2014, come successivamente modificato e integrato con L. 232/2016 art. 1 comma 421, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di CONSIP S.p.A. o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria;

RICHIAMATI:

- o il comma 15 dell'art. 6 della L.R. 28/2003, come modificato dall'art. 61, comma 1, lett. f) e g) della L.R.C. n. 5 del 29.06.2021, che individua SO.RE.SA. S.p.A. quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura di beni ed attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., fatta salva l'autorizzazione di SO.RE.SA. S.p.A. all'espletamento di autonome procedure per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al precedente comma 14 *quinquies* del medesimo art. 6;
- o il Decreto Commissariale n. 58 del 18.07.2011 ad oggetto *“Disposizioni urgenti in materia di centralizzazione acquisti Rif. Punto f) della delibera del Consiglio dei Ministri 23.04.2010”* ove è stabilito che per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari od inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure;

RILEVATO che ai sensi del suddetto Decreto le singole Aziende possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 1, comma 230, L.R. n. 4/2011 per l'espletamento di autonome procedure d'acquisto, qualora ricorrano le condizioni indicate nel Decreto, entro e non oltre il termine di dieci giorni, trascorsi i quali l'istanza si intende positivamente riscontrata;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- l'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
- il comma 2, lett. a) del medesimo articolo 36, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108: "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che prevede l'affidamento diretto per acquisti d'importo inferiore ad € 139.000,00 + IVA;

CONSIDERATO che la fattispecie considerata è riconducibile a quella descritta dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell'11.09.2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108: "Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", essendo l'affidamento della fornitura della specialità medicinale richiesta di importo inferiore ad € 139.000,00 + IVA;

VISTI i punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, in materia di affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, come aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, che disciplinano l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti;

ATTESO che, nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7 delle disposizioni richiamate, non è stato possibile applicare il principio di rotazione, in considerazione della specificità del prodottorichiesto, nonché della necessità di scongiurare l'assenza di offerte e ritardi nell'approvvigionamento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di affidare la fornitura della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Pausilipon, a seguito di Trattative Dirette n. 2015163, n. 2015004 e n. 2015255 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), alle ditte Sanofi s.r.l., Rovi Biotech e Techdow Pharma Italy s.r.l., per mesi n. 8 (otto), per l'importo complessivo di € 2.652,24 oltre IVA;

ATTESO che la relativa spesa, ammontante ad € 2.652,24 + IVA trova copertura sull'apposito conto di Bilancio;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

D E T E R M I N A

- 1) **Affidare**, al fine di non creare grave discontinuità assistenziale, a seguito di Trattative Dirette n. 2015163, n. 2015004 e n. 2015255 sul Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.), la fornitura della specialità medicinale Enoxaparina Sodica 4000 UI, per mesi n. 8 (otto), nei tipi, quantitativi e prezzi indicati nelle offerte economiche allegate, quale parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 2.652,24 + IVA, agli operatori economici Sanofi s.r.l., Rovi Biotech e Techdow Pharma Italy s.r.l.;

- 2) **Autorizzare** la spesa di € 2.652,24 + IVA per il suddetto affidamento (codice gruppo acquisti SAP H20 – codice magazzino SAP H01);
- 3) **Nominare** quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore della U.O.C. Farmacia o suo delegato perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dei contratti stipulati dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione, trattandosi di prestazioni che, in fase di esecuzione – sia per la necessità dell'apporto di specifiche competenze che per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'AORN – impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa (U.O.C. Farmacia) da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento (U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi), ai sensi del paragrafo 10.2 delle Linee Guida ANAC N. 3;
- 4) **Trasmettere**, altresì, copia del presente atto:
 - alla U.O.C. GEF per opportuna conoscenza e per quanto di competenza,
 - al DEC, Direttore della U.O.C. Farmacia, perché provveda al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurandone la regolare esecuzione;
 - all'Ufficio Trasparenza, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dr.ssa Erica Ferri)
FIRMATO DIGITALMENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Alessandro Dumont)
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Funzionario Istruttore
(Emanuele Ragosta)
FIRMATO DIGITALMENTE